studiolegalecelentano.com

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI FOGGIA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 18/11/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

Sentenza

ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 9057/2024 promossa da

Parte_1

rappr. e dif. dall' avv. CELENTANO FRANCESCO

contro

CP_1

contumace

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 19.10.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l'*CP_1* al fine di ottenere la declaratoria di irripetibilità della somma di € 1.470,10, chiesta in restituzione dall'ente previdenziale con nota del 30.9.2024 a titolo di indebita percezione della pensione di invalidità civile per il periodo 01.06.2024-31.07.2024, e la conseguente condanna dell' *CP_2* al pagamento di spese, diritti e onorari di causa.

A fondamento della domanda il ricorrente deduceva: 1) che nella nota di indebito del 30.9.2024 l'Ente gli aveva comunicato che, a seguito di verifiche, era emerso che nel periodo 01.06.2024-31.07.2024 gli era stato erogato il pagamento non dovuto di E 1.470,10 a titolo di pensione di invalidità civile per "insussistenza del requisito sanitario"; 2) che, invero, era accaduto che egli - già invalido totale - a seguito di visita di revisione tenutasi il 20.05.2024 era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa solo nella percentuale del 35%; 3) che il verbale di sospensione della prestazione della pensione di invalidità civile gli era stato consegnato l'11.06.2024, e, quindi, in data successiva al primo

giorno del mese di erogazione della prestazione (01.6.2024); 4) che il provvedimento di indebito gli era stato notificato nel mese di settembre 2024, successivamente alla erogazione della prestazione di invalidità civile, di competenza del mese di giugno 2024; 5) che, in forza della disciplina dell'indebito assistenziale, derogatoria del principio civilistico di incondizionata ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., la ripetizione delle somme ingiustamente erogate dall'*CP_1* deve escludersi in presenza di situazioni di fatto variamente articolate ma aventi come comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta; 6) che nella specie la liquidazione della prestazione relativa al mese di giugno 2024, avvenuta secondo le cadenze temporali sopra dette, aveva ingenerato l'affidamento circa il diritto alla percezione della stessa, e, comunque, non essendovi prova di alcun comportamento doloso in capo a sé, deve escludersi la ripetizione delle somme corrisposte precedentemente alla data del provvedimento che accerta l'indebito.

Tanto premesso, il ricorrente chiedeva di: "*accertare e dichiarare la parziale illegittimità della rideterminazione della prestazione economica, nella parte in cui l'istituto comunicava che la pensione dell'istante era stata ricalcolata a decorrere dal 20.5.24 e che dal ricalcolo era derivato sino al 31.7.24 un debito a suo carico di € 1.470,10, in quanto l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge (e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento ovvero in caso di dolo comprovato del beneficiario) e pertanto, poiché il predetto provvedimento risulta pervenuto in data 11.6.24, quando la mensilità di giugno era già stata percepita, dichiararne l'irripetibilità dell'importo corrispondente pari a € 735,05*;"vinte le spese di lite.

L'*CP_* nonostante la ritualità della notifica, rimaneva contumace.

All'odierna udienza, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, è stata decisa con il deposito della presente sentenza.

Orbene, la domanda attorea merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

È documentalmente provato che l'indebito qui controverso sia derivato dalla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno d'invalidità civile, già legittimamente in godimento al ricorrente, a seguito di visita di revisione del 20.5.2024 che ha accertato un'invalidità civile del 35% (cfr. verbale visita di revisione, doc. 5 fasc. parte ricorrente).

In tema di indebito assistenziale e difetto del requisito sanitario, con la sentenza n. 2056 del 4 febbraio 2004, la Corte di cassazione ha rilevato che la garanzia dell'irripetibilità assiste i soli ratei percepiti sino all'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti, dovendosi

studiolegalecelentano.com

ritenere irrilevante l'inosservanza delle norme che impongono all'ente previdenziale di sospendere immediatamente la prestazione e di revocarla entro uno specifico termine, trattandosi di termini meramente ordinatori e dovendosi altresì escludere il legittimo affidamento del percettore, dopo l'esito dell'intervenuta verifica negativa circa la sussistenza del requisito medico legale (in senso conforme, Cass. 5 gennaio 2023 n. 248; Cass. 19 dicembre 2019 n. 34013; Cass. 19 dicembre 2016 n. 26162).

È stato poi confermato come "*in tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del 1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati; né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta*" (Cass., Sez. lav., Ord. n. 34013 del 19/12/2019).

Ciò posto, nel caso in esame, risulta documentato che

- in virtù di una visita di revisione, in data 20.05.2024, il ricorrente è stato riconosciuto invalido al 35% senza diritto alla pensione di invalidità civile di cui prima godeva, essendo perciò venuti meno il diritto a beneficiare delle maggiorazioni spettanti ai soggetti affetti da invalidità, a partire dal mese successivo (maggio 2024) alla visita di revisione;
- il 1.06.2024 il ricorrente ha percepito il rateo di pensione del mese di giugno 2024;
- l'11.07.2024 gli è stato comunicato l'esito della visita di revisione;
- il provvedimento di indebito è datato 30.09.2024.

Se è indubbio che la verifica amministrativa che ha accertato il venir meno del requisito sanitario utile a beneficiare della pensione di invalidità sia coincisa con la visita di revisione (20.5.2024) e che questa sia stata comunicata l'11.06.2024, è plausibile che il ricorrente, percependo il 1.06.2024 pochi giorni dopo la visita, il rateo della prestazione di giugno 2024 abbia riposto affidamento sulla spettanza della stessa.

studiolegalecelentano.com

Rileva anche che il provvedimento di indebito sia stato adottato dall'Ente nel mese di settembre 2024, e, per l'esattezza, il 30.09.2024, allorquando la rata di giugno 2024 era stata erogata al ricorrente, con conferma del legittimo affidamento riposto da questi. In tal senso, tra le altre, Corte App. Bari, n 2269/2023, 1353/2023, 181/2025.

In definitiva, il ricorso deve essere accolto, dovendo essere acclarata l'irripetibilità del rateo di giugno 2024 anteriore al provvedimento di indebito, pari ad € 735,05; .

Le spese di lite gravano sulla parte soccombente.

La liquidazione delle stesse è affidata al dispositivo che segue.

Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (da ultimo con d.m. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata, in favore del difensore antistatario.

Si fa luogo all'aumento di cui all'articolo 4, comma 1bis, del D.M. 55/2014 nella misura del 10%.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9057 /2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta dal ricorrente all'*CP_* la restituzione della somma di E € 735,05, di cui alla comunicazione di indebito del 30.9.2024;
- condanna l'*CP_* al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. *Importo_1* (comprensivo dell'aumento nella misura del 10% per i collegamenti ipertestuali) oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Foggia, 18.11.2025

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Roberta Lucchetti